

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI PEDEMONTE

RELAZIONE ACUSTICA

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, n. 447

Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico

(Disposizioni in materia di impatto acustico: Art. 8 - comma 2, 3, 4)

INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA ATTIVITÀ PRODUTTIVA

AI SENSI DELLA L.R. 55/12 ART. 4

Committente: Impresa Edile EDILCASA di CAROTTA SIMONE & C. S.A.S

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 OTTOBRE 2011, N. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(GU n. 28 del 03-02-2012) - Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2012.

Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4 della Legge 6 ottobre 1995 n. 447 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 predisposta da un tecnico competente in acustica.

AI SENSI DELL'ART. 4 SECONDO COMMA, SI CERTIFICA CHE:

- l'attività non è svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2 comma 1 - lettera b) - della Legge 447/1995;
- Nel periodo notturno (22:00 - 6:00) non esiste alcuna attività, inoltre non vi sono edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2 comma 1 - lettera b) - della Legge 447/1995, posti ad una distanza tale da essere esposti a rumori superiori ai limiti della Classe III di classificazione acustica;
- L'area è paragonabile alla CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO: *"rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriale; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici"*
- Il Comune di Pedemonte non ha redatto il Piano di Classificazione Acustica del Territorio, suddividendolo secondo i criteri dati dalla legge 447/1995 ed del DPCM 14/11/1997, in ragione dei criteri stabiliti nella DGRV 4313/1993.
- L'area su cui sorgerà l'edificio, ha le caratteristiche peculiari per il suo inserimento nella classe III^A (aree ad uso misto), ed a questi valori si farà riferimento in questa relazione. NON è individuata dal piano di Assetto del Territorio come zona trasformabile ai fini produttivi in quanto esterna alla Zona Industriale presente. Oggetto di richiesta di variante L.R 55/12 art. 4;
- I livelli di rumore interni, nell'ambiente di lavoro rispettano i limiti massimi di esposizione per i lavoratori ai sensi del D.lgs 81, pertanto anche attività a porte e finestre aperte non costituiscono superamento dei limiti di zona;
- Le attività svolte consisteranno nel carico e scarico di ponteggi, di materiali edili e mezzi ;
- Il nuovo capannone e la tettoia sono destinati a deposito;
- La distanza più prossima tra il capannone e l'abitazione di terzi è di 36 ml.;
- Il livello di rumore all'interno dell'abitazione di terzi più vicina, nella condizione di finestre aperte non supera il valore di 50 decibel, pertanto ai sensi del secondo comma lettera a) dell'art. 4 del DPCM 14.11.97 non è applicabile il criterio differenziale per il periodo diurno.

In fede

Santorso 03.08.2023

Marco Nicoletti Architetto

Vista aerea del con evidenziato in rosso il nuovo intervento proposto



Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI IMPATTO ACUSTICO
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI IMPATTO ACUSTICO
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO

CAROTTA SIMONE c.f. CRTSMN73A09L157E, nato a THIENE (VI) il 09/01/1973, residente a Pedemonte in Via Carotte 35 int.3, in qualità di Rappresentante della ditta EDILCASA DI CAROTTA SIMONE & C. S.A.S. con sede a Pedemonte in Via Carotte p. iva 01928050226 sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 e di cui all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché delle procedure di controllo di cui all'art. 71 del suddetto

DICHIARA

che a seguito dell'esecuzione dell'intervento proposto consistente nell'insediamento di una nuova attività produttiva ai sensi della L.R. 55/2012 e sommariamente consistente nella realizzazione di un nuovo capannone ad uso deposito di mezzi e materiale edile, con la formazione di un ampio piazzale ed il ricavo di una tettoia. Localizzato in via Brancafora a Pedemonte, non prevede si possano produrre valori di emissione, di immissione, assoluti e differenziali superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti.

Pedemonte 03 Agosto 2023

Carotta Simone